

N. 37900/12 R.G. N.R.
N. 12296/15 R.G. Trib.

N. 1624/16 Reg. Sent.
data: 11.2.2016



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE X PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Mariarosa Busacca, all'udienza dell'11 febbraio 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di
[omissis]

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso dal GUP in sede in data 24.6.2015, l'imputato veniva rinviato a giudizio innanzi a questa sezione del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, per rispondere del reato di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'uso di un mezzo di pubblicità, commesso in danno di [REDACTED] ed accertato in data 24.5.2012, meglio indicato in epigrafe.

Dopo un differimento del processo dovuto alla disponibilità manifestata dai Difensori ad un tentativo di raggiungere un accordo tra le parti, rimasto infruttuoso, il Difensore dell'imputato eccepiva l'incompetenza per materia di questo Tribunale in favore di quella del Giudice di Pace, per l'impossibilità di ritenere integrata l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità dal contestato utilizzo della posta elettronica quale mezzo di veicolazione del messaggio.

Il Pubblico Ministero chiedeva l'accoglimento dell'eccezione difensiva, mentre il Difensore di parte civile si rimetteva alla decisione del Tribunale.

Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia fondata.

Pur potendo il Tribunale sollevare la questione d'ufficio, deve darsi atto, anzitutto, che la questione in esame risulta tempestivamente proposta dalla Difesa, atteso che l'incompetenza del Tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del Giudice di Pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma primo, c.p.p., come richiamato dall'art. 23, comma 2, c.p.p.

Deve inoltre rilevarsi che in sede di esame di questione preliminare concernente la competenza il Tribunale non può entrare nel merito della vicenda, ma può valutare, e conseguentemente escludere, un'aggravante contestata, traendone le necessarie conseguenze in tema di competenza, allorché la decisione non richieda particolari considerazioni di merito, ma derivi dalla stessa lettura del capo di imputazione.

Tale situazione ricorre nel caso in esame, in cui lo stesso capo di imputazione indica che lo scritto diffamatorio è stato inviato ai soci dell'██████████ club attraverso "e-mail" (come risulta confermato dalla querela), facendo discendere da tale circostanza la contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 595, comma 3, c.p.

Tale disposizione punisce l'offesa "*recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità*", punendo più gravemente la condotta diffamatoria quando l'offesa sia diffusa tramite un mezzo per sua natura destinato a raggiungere un cospicuo e indeterminato numero di destinatari: l'aggravante in esame, come si desume dalle indicazioni di dottrina e giurisprudenza, è ravvisabile allorché la comunicazione offensiva sia rivolta ad una generalità indifferenziata e indeterminata di destinatari, come nei casi, presi in esame anche dalle decisioni di legittimità, di trasmissioni radio-televisive, discorsi o affissione di manifesti in luoghi pubblici, o lancio di volantini in posti di assembramento.

Orbene, la casella di posta elettronica, nota anche come *e-mail*, consiste in uno spazio riservato, messo a disposizione da un fornitore di servizi Internet, in cui vengono trasferiti per via telematica sul computer dell'utente i messaggi a lui diretti: la comunicazione così realizzata non si differenzia pertanto in modo sostanziale dai tradizionali mezzi di trasmissione delle comunicazioni scritte, quali il servizio postale, il telegrafo o telefax, se non per la mancanza di un supporto materiale cartaceo (salvo che venga successivamente stampata).

Non vi è dubbio, in particolare, che il messaggio inviato attraverso la posta elettronica sia diretto a singoli, specifici destinatari (per quanto il loro numero possa essere elevato) e non "*in incertam personam*", come invece avviene nel caso di un sito o di una pagina "*web*": come ha osservato la Suprema Corte, infatti, "*mentre nel caso, di diffamazione commesso, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail, è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente 'erga omnes' (sia pure nel ristretto - ma non troppo - ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi)*". Partendo da tale - ovvia - premessa, si giunge agevolmente alla conclusione che, anzi, l'utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui dell'art. 595 c.p. (comma terzo: "*offesa recata... con qualsiasi altro mezzo di pubblicità*")" (Cass., sez. V, 17.11.2000 n. 4741).

Anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca *facebook* è stata ritenuta idonea ad integrare l'aggravante in esame, avendo potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Deve pertanto concludersi che la condotta di invio di una lettera o una e-mail ad un numero determinato di destinatari non è idonea ad integrare l'aggravante in esame, anche se inviata ad un numero cospicuo di persone: tale circostanza può infatti influire sulla gravità del fatto ai fini della determinazione in concreto della pena, a norma dell'art. 133 c.p., ma, in mancanza di un intervento legislativo, non può integrare l'aggravante in esame, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed il divieto di analogia "*in malam partem*".

Né risultano idonee a scalfire tale conclusione le quattro righe contenute nella pronuncia della Corte di Cassazione, sez. V, 6.4.2011 n. 29221, De Felice, secondo cui “ *Quanto all’aggravante di cui all’art. 595 c.p., comma 3, i giudici di merito hanno rilevato la sua sussistenza in quanto i fatti e le valutazioni negative sono state diffuse mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità, quale la posta elettronica, con lo strumento del forward a pluralità di destinatari*”, non solo perché prive del necessario grado di approfondimento del tema in esame e di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ma anche perché paiono concernere una fattispecie concreta particolare, riguardante l’invio di e-mail a tutte le sedi regionali SIAE, in cui evidentemente era presente il cd. sistema “*forward*”, il quale consente di inoltrare automaticamente i messaggi in arrivo verso altri indirizzi e-mail (di cui non vi è traccia nel caso in esame).

Dovendo escludersi, per tutti i motivi indicati, la sussistenza dell’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 595 c.p., il reato in esame rientra nella competenza per materia del Giudice di Pace, ex art. 4 , lett. a), D.Lvo 274/2000 (che attribuisce a tale Ufficio la cognizione, tra l’altro, dei reati di cui all’art. 595, primo e secondo comma, c.p.), con la conseguenza che gli atti devono essere trasmessi al Pubblico Ministero in Sede.

P.Q.M.

Visti l’art. 23 c.p.p., come risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 76/1993, e l’art. 48 D.Lvo 274/2000,

dichiara

la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace di Milano e, per l’effetto,

ordina

la trasmissione degli atti al pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Milano, l’11 febbraio 2016.

Il Giudice